

L'artigianato bergamasco

**UNIONE ARTIGIANI
PRENDE PER MANO
I PROPRI ASSOCIATI**

**Tra nuove leggi, decreti,
circolari, fake news, diventa
sempre più complicato
destreggiarsi nella burocrazia**

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 6 - Settembre 2019 - anno LXX

Unione Artigiani sempre affianco ai propri associati per guidarli e consigliarli tra le molteplici novità in ambito fiscale, in tema di lavoro e tra le numerose scadenze da dover rispettare per evitare sanzioni.
Nelle prossime pagine cercheremo di fare chiarezza su alcune importanti novità.



FISCALE

Cedolare secca sulle locazioni commerciali

FISCALE



Importanti novità in materia fiscale



LAVORO

Importanti novità in materia di lavoro

FORMAZIONE



Corsi in programma nel mese di Ottobre

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREVIDENZA

Polizza assicurativa contro
gli infortuni domestici

NORMATIVE



Move-In: deroghe per veicoli datati



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 6 - Settembre 2019 - ANNO LXX
Chiuso in redazione il 18/09/2019

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO



Cedolare secca sulle locazioni commerciali

Nelle risposte a interpello 23.8.2019 n. 340 e 30.8.2019 n. 364, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali, introdotta dalla legge di bilancio 2019.

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI

L'art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), infatti, ha stabilito che la cedolare secca può trovare applicazione (su opzione del locatore) anche in relazione ai contratti di locazione stipulati tra l'1.1.2019 ed il 31.12.2019 aventi ad oggetto immobili:

- * classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 "Negozii o botteghe";
- * di superficie non superiore a 600 mq (senza conteggiare le pertinenze).

Fino al 31.12.2018, invece, l'accesso alla cedolare secca era riservato agli immobili abitativi.

La cedolare secca sulle locazioni commerciali si applica con l'aliquota ordinaria del 21%.

Eccettuati gli aspetti sopra indicati, la cedolare secca alle locazioni commerciali si applica secondo la disciplina prevista dall'art. 3 del DLgs. 23/2011.

DIVIETO DI AGGIORNAMENTO DEL CANONE

L'art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011 precisa che nel "*caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente*".

Sulla base di tale disposizione è stato presentato un interpello al fine di richiedere all'Agenzia delle Entrate se il regime della cedolare secca sia compatibile con un contratto che preveda:

- * una quota di canone di locazione annuale fissa;
- * una quota variabile, pari al 3,4% dei ricavi del punto vendita della società conduttrice, per la parte dei ricavi che superi in ciascun anno un milione di euro.

Libertà di determinazione del canone

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 23.8.2019 n. 340, ha chiarito che la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, citata nell'art. 3 del DLgs. 23/2011, è prevista, nel caso di immobili non abitativi, dall'art. 32 della L. 392/78. Tale norma fa riferimento alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo ma "*non incide sul principio di libera determinazione del canone di locazione delle parti contraenti*" (cfr. Cass. 24.3.2015 n. 5849).

È necessario, pertanto, distinguere, tra:

- * l'aggiornamento del canone di locazione per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, di cui all'art. 32 della L. 392/78;
- * la pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile, che configura, secondo la Corte di Cassazione, espressione della libertà di determinazione del canone locativo.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione oggetto di interpello, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011 e, quindi, non impedisce l'applicazione opzionale della cedolare secca.

Anche in questo caso, quindi, il locatore dovrà rispettare la previsione di cui al secondo periodo dell'art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011, in base alla quale il locatore deve dare preventiva comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, della "*rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo*".

SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL CORSO DEL 2019

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.8.2019 n. 364, è stato chiarito che, con riferimento ad un contratto di locazione di immobile commerciale classificato catastalmente nella categoria C/1 ed avente una superficie di 180 mq., stipulato nel 2014 (avente durata 6+6 anni), non è possibile l'opzione per la cedolare secca neppure nel caso in cui, nel 2019, avvenga il subentro di un nuovo conduttore nel contratto.

Il subentro del conduttore non configura nuovo contratto

Infatti, il subentro nel contratto di locazione dell'affittuario dell'azienda, ai sensi dell'art. 36 della L. 392/78, non configura la stipula di un nuovo contratto di locazione.

L'art. 1 co. 59 della L. 145/2018, nel prevedere la possibilità di optare per la cedolare secca con riferimento ad alcuni contratti di locazione di immobili commerciali, ha:

- * limitato tale facoltà ai contratti "*stipulati nell'anno 2019*";
- * precisato che l'opzione è preclusa ove "*alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale*".

Pertanto, nel caso di specie, pur in presenza delle altre condizioni, non è possibile accedere al beneficio in quanto il contratto non risulta "*stipulato nel 2019*" e, comunque, era già in corso al 15.10.2018.



Importanti novità in materia fiscale

“ESTEROMETRO” - DIVIETO DI INDICAZIONE DEI DATI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Con la risposta a interpello 1.8.2019 n. 327, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nel caso di effettuazione di prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (non residenti in Italia), i relativi dati non dovranno essere trasmessi nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs.127/2015.

QUADRO NORMATIVO

L’art. 10-bis del DL 119/2018 ha previsto che i soggetti “*tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria*”, per il solo periodo d’imposta 2019, non possono emettere fatture elettroniche “*con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria*”.

In materia, è ulteriormente intervenuto l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 stabilendo che la disposizione di cui sopra è applicabile “*anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*”.

La mera presenza di dati di natura sanitaria determina, dunque, il divieto di emissione della fattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI).



ESTENSIONE DEL DIVIETO ALL’ESTEROMETRO

Il divieto di trasmissione dei dati sanitari, normativamente previsto per l’emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, secondo l’Agenzia delle Entrate è da ritenersi applicabile anche all’invio dei dati mediante il c.d. “esterometro”, per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Si osserva, infatti, che il tracciato e le specifiche tecniche del c.d. “esterometro” sono assimilabili a quelli relativi alle fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio ed entrambi sono stati approvati con il medesimo provvedimento (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).

In ragione di quanto descritto, anche per il c.d. “esterometro” sussiste la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel provv. Garante per la protezione dei dati personali 15.11.2018 n. 481. L’utilizzo del tracciato anzidetto, infatti, non prevede “*alcuna specifica misura di garanzia volta ad assicurare il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione e riservatezza*”.

FATTURA ELETTRONICA - SOGGETTO TENUTO ALL’APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE

Con la risposta a interpello 28.8.2019 n. 348, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri per individuare il soggetto tenuto ad apporre la firma digitale sulle fatture elettroniche.

FUNZIONE DELLA FIRMA DIGITALE

Ai sensi dell’art. 21 co. 3 del DPR 633/72, la firma elettronica qualificata o digitale costituisce uno degli strumenti utilizzabili per garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura.

Si ricorda che l’apposizione della firma è obbligatoria per le fatture trasmesse, tramite il Sistema di Interscambio, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ma non per le fatture elettroniche emesse verso soggetti diversi. Tuttavia, per queste ultime, la firma può essere apposta su base volontaria.

DISTINZIONE TRA SOGGETTO EMITTENTE E TRASMITTENTE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la firma digitale deve essere apposta dal soggetto emittente, ossia dal soggetto che genera il documento, non limitandosi alla mera trasmissione.

Nell’ipotesi di fatture emesse o trasmesse da un terzo per conto del cedente o prestatore occorre verificare, dunque, se gli accordi tra le parti prevedano che il cliente o l’intermediario:

- * si limiti a inviare un documento già redatto dal cedente o prestatore;
- * aggreghi i dati e generi il documento elettronico, per poi provvedere alla relativa trasmissione.

Nella prima ipotesi la firma elettronica deve essere apposta dal cedente o prestatore; nella seconda ipotesi, invece, la firma deve essere apposta dal cliente o intermediario.

ACCORDO CON IL FORNITORE PER LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA

La risposta a interpello 348/2019 riguarda la particolare ipotesi in cui il committente predispone la fattura per conto del prestatore avvalendosi di un terzo (intermediario) per la trasmissione del documento elettronico.

Nello specifico, si tratta delle prestazioni in garanzia rese dall’officina alla concessionaria a beneficio degli acquirenti dei veicoli e fatturate dalla concessionaria per conto della prima.

In proposito, l’Agenzia precisa che, se la concessionaria (cliente) intende avvalersi di un intermediario per la trasmissione della fattura, è necessario il preventivo accordo con l’officina che fornisce il servizio, in quanto l’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 subordina l’utilizzo di intermediari per la trasmissione delle fatture all’accordo tra le parti, facendo salve, inoltre, le responsabilità del soggetto che effettua la prestazione.



Importanti novità in materia di lavoro

REGOLE PER LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

L' ANPAL, una volta acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione a seguito delle innovazioni introdotte dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (Reddito di Cittadinanza)

Sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la Dichiarazione Immediata Disponibilità (DID) e che, alternativamente, soddisfino uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in euro 8.145 annui; mentre lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi.

Pertanto, decorsi i 180 giorni continuativi dall'inizio dell'attività lavorativa, se il contratto di lavoro è ancora in vigore, l'interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 euro.

Nel caso del lavoro autonomo, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in euro 4.800 annui.

Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi del TUIR, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di euro 8.145 annui (es: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative anche se con rapporto di lavoro autonomo, redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.).

Nel caso di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali), tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in euro 8.145 annui.

Pertanto, il lavoratore che, nello svolgimento delle suddette attività, superi tale limite di reddito nell'anno, perde lo stato di disoccupazione.

Durata della disoccupazione: la durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID e, ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l'eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).

Entrata in vigore: le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019. Conseguentemente verranno in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI PER I RINNOVI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

L' INPS ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e finanziari relativamente all'aumento, previsto dal c.d. decreto dignità, del contributo addizionale dovuto a finanziamento della NASpi, per ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

Ambito di applicazione e decorrenza: l' aumento del contributo addizionale dello 0,5% è dovuto dai datori di lavoro per ciascun rinnovo di ogni tipologia di contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti dal 14.07.2018. L'aumento in esame opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell'ipotesi inversa si proceda ad un contratto di somministrazione dopo un contratto a termine.

Diversamente, nell'ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale (in quanto di durata inferiore a 12 mesi) e successivamente lo abbiano prolungato oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo: pertanto, l'incremento del contributo addizionale non è dovuto.

Restano esclusi dall'applicazione dell'incremento del contributo addizionale i contratti:

- degli operai agricoli;
- dei lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- stagionali;
- di apprendistato;
- di lavoro domestico;
- stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
- di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da: università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ed enti privati di ricerca.

Misura dell'aumento del contributo addizionale: 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto dopo il 14.07.2018.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

- contratto originario: 1,4%;
- 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%);
- 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%);
- 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

Condizioni per la restituzione: laddove ricorrano i presupposti per la restituzione del contributo addizionale la stessa comprenderà anche l'aumento del contributo addizionale in esame.

La suddetta restituzione opera in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato oppure in caso di assunzione del lavoratore a tempo determinato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.



Reddito di cittadinanza

Segnaliamo alcuni interventi in relazione al Reddito Di Cittadinanza:

Ministero del lavoro: ha approvato le linee guida per la definizione dei Patti per l' Inclusione Sociale.

Ispettorato Nazionale del Lavoro: ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo per le attività di controllo successive alla concessione del RDC, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro "in nero". Ferme restando le sanzioni penali previste per i percettori del RDC, viene ribadito l' aumento del 20% degli importi della c.d. maxi-sanzione per l' impiego di lavoratori "in nero" e la non diffidabilità dell'illecito. Inoltre, essendo possibile l'assunzione del lavoratore che fruisce il RDC, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività, il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo "in nero" accertato.

Fattispecie di reato nei confronti dei percettori del RDC: a) chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

b) omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (reclusione da uno a tre anni).

INPS: ha fornito le necessarie istruzioni in merito all' incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del RDC.

In particolare, è prevista, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del RDC, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite dell'importo mensile del RDC spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione o, comunque, con un tetto mensile di euro 780,00.

La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RDC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

L'incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RDC presso l'ANPAL.

In alternativa, nell' eventualità che il percettore del RDC abbia stipulato un patto di formazione, potrà essere riconosciuto, sempre in forma di sgravio contributivo, all' ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L'altra metà dell'incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del RDC. La durata dell'incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzione, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l' ente di formazione.



Il diritto agli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale;
- rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015);
- possesso del DURC;
- rispetto degli altri obblighi di legge e accordi e contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali e aziendali);
- il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/1999 (c.d. collocamento obbligatorio);
- rispetto del regime de minimis.

Nell' eventualità che il lavoratore beneficiario del RDC si dimetta per giusta causa oppure venga licenziato a) durante il periodo di prova; b) al termine del periodo di apprendistato oppure c) nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito con l'applicazione delle sanzioni civili (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno).

La restituzione dell'incentivo fruito non opera nel caso in cui il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Viceversa, l'esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.

In considerazione del fatto che risultano agevolati soli rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato saranno, tra l'altro, escluse dal beneficio le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale e di lavoratori domestici (seppure effettuate a tempo pieno e indeterminato).

Viceversa, lo sgravio è riconosciuto nei confronti dei contratti di apprendistato e dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati sia a scopo di somministrazione che in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Si ricorda, inoltre, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l' instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall'Istituto sul proprio sito internet, una domanda di ammissione all'agevolazione

L' Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- * calcolerà l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- * consulterà il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
- * fornirà l' eventuale riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione.



Corsi in programma nel mese di Ottobre

In elenco i corsi programmati per il prossimo mese di Ottobre da UNIONE ARTIGIANI:



AGGIORNAMENTO RSPP BASSO RISCHIO - a partire dal 7.10.2019 - 6 ore
 AGGIORNAMENTO RSPP MEDIO RISCHIO - a partire dal 7.10.2019 - 10 ore
 AGGIORNAMENTO RSPP ALTO RISCHIO - a partire dal 14.10.2019 - 14 ore

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI ALTO RISCHIO - a partire dal 4.10.2019 - 12 ore
 FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI MEDIO RISCHIO - a partire dal 4.10.2019 - 8 ore
 FORMAZIONE SPECIFICA PERSONALE IMPIEGATIZIO - 10.10.2019 - 4 ore

AGGIORNAMENTO SPECIFICO LAVORATORI - a partire dal 11.10.2019 - 6 ore

FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO BASSO - 17.10.2019 - 4 ore
 FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - 17.10.2019 - 8 ore

FORMAZIONE GENERALE - 21.10.2019 - 4 ore

FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO TIP. B/C - dal 21.10.2019 - 12 ore
 FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO TIP. A - dal 21.10.2019 - 16 ore

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di CALUSCO D'ADDA
 Via Rivasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO
 Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO
 Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE
 Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di COLOGNO AL SERIO
 Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di DALMINE
 Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di GAZZANIGA
 Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di LOVERE
 Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Delegazione di PIAZZA BREMBANA
 Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA
 P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
 Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di TREVIGLIO
 Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO
 Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

Polizza assicurativa contro gli infortuni domestici

Entro il 15 ottobre 2019 gli assicurati Inail contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio 2019 l'importo annuale della polizza.

Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti dalla normativa, è tenuto a pagare i 24 euro del premio annuale in un'unica soluzione nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento.

Occorre prestare attenzione al codice CBILL da richiamare nel pagamento.

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.

I decreti ministeriali del 15 settembre 2000 danno attuazione alla legge, che ha finalità di prevenzione e risarcitorie, e dal 1° marzo 2001 l'assicurazione entra in vigore e la gestione viene affidata all'Inail. Con il successivo decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 l'assicurazione viene estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 abbassa dal 33% al 27% la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007.

Con la legge n.145 del 31 dicembre 2018 sono state apportate ulteriori modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2019: innalzamento da 65 anni a 67 anni di età per la tutela assicurativa; abbassamento del grado di inabilità permanente dal 27% al 16%; correzione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15%; riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita di cui all'articolo 76 del testo unico n.1124 del 1965.

E' obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

- ha un'età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).

Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l'infortunio in itinere.

Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati, **si devono assicurare**:

- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni
- i lavoratori in mobilità
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

E' escluso dall'obbligo assicurativo:

- colui che ha meno di 18 anni o a decorrere dal 1° gennaio 2019 più di 67 anni
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l'iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso

E' esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso **il premio è a carico dello Stato**.

In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24,00 euro).



Move-In: da ottobre deroghe chilometriche veicoli datati

Si chiama MoVe-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) il progetto sperimentale voluto dalla Regione Lombardia, per consentire ai cittadini che fanno un uso limitato dei veicoli più inquinanti (meno di 9.000 km/anno) di ottenere una deroga alle limitazioni previste nell'Accordo di Bacino Padano (lunedì-venerdì dalle 7.30 alle 19.30) in ragione dell'impatto emissivo relativamente contenuto.

LA BLACK BOX: COINVOLTE 1,3 MILIONI DI AUTO - In pratica, i cittadini proprietari di auto Euro 0 benzina ed Euro 0,1,2 e 3 Diesel potranno installare una scatola nera (black-box), che consentirà di monitorare le percorrenze, tenendo conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. In tutta la Lombardia sono coinvolti 1.300.000 veicoli (autovetture e veicoli commerciali).

LIMITAZIONI SOLO IN BASE A CHILOMETRAGGIO - Le limitazioni alla circolazione, quindi, non scatteranno più in funzione dell'orario e del giorno settimanale, ma solo a seguito dell'esaurimento del chilometraggio permesso a ciascuna tipologia di veicolo. Pertanto, sarà possibile scegliere liberamente quando usare l'auto, tenendo presente che una velocità moderata, con uno stile di guida più fluido, permetterà di risparmiare emissioni e di ottenere un ecobonus, che si aggiungerà ai chilometri di percorrenza consentiti.

COSA CAMBIA - Le modifiche riguarderanno solo gli autoveicoli di chi installa la 'scatola nera'. Gli altri autoveicoli, già soggetti alle limitazioni, continueranno a poter circolare, da lunedì a venerdì, solo dalle 19.30 alle 7.30 e, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, tutto il giorno. La deroga al divieto di circolazione, prevista per chi aderisce a 'MoVe-In', non si applicherà durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti, quando scatteranno le misure temporanee più restrittive. Gli autoveicoli attualmente esclusi dalle limitazioni per ragioni di interesse pubblico non subiranno alcuna modifica e, quindi, potranno continuare a circolare anche in presenza delle misure temporanee. Tutte le deroghe attualmente vigenti saranno valide fino al 31 dicembre 2019. Dal 1 ottobre sarà attiva anche la deroga 'Move-in'.

IL CALCOLO DEI CHILOMETRI - I chilometri reali percorsi dal veicolo e monitorati dalla 'scatola nera' vengono progressivamente scalati dalla soglia a disposizione e sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata. Il saldo dei chilometri percorsi è aggiornato giornalmente e il conteggio è effettuato solo sui tratti stradali percorsi all'interno del perimetro delle aree oggetto di limitazione. Il progetto 'MoVe-In' prevede inoltre la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo, attribuendo chilometrici aggiuntivi in caso di:

- percorrenza su strade extraurbane
- percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h
- stile di guida ecologico su strade urbane.

Per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- 0,2 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su strade extraurbane
- 0,2 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su autostrade con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h
- 0,1 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su strade urbane con uno stile di guida ecologico (ecoguida).



WEB APPLICATION E APP - Il servizio è erogato dai fornitori dei servizi telematici (TSP) accreditati al progetto 'MoVe-In', selezionabili dalla web application dedicata al progetto disponibile e attiva dal 1 ottobre 2019 al link www.movein.regione.lombardia.it. Sarà possibile ottenere informazioni anche rivolgendosi al numero verde della Regione Lombardia (800.318.318).

L'INSTALLAZIONE - 'MoVe-In' andrà installata presso i centri autorizzati consultabili sul sito dedicato. Il costo è pari a 50 euro il primo anno (30 euro per l'installazione e 20 euro fornitura del servizio) e a 20 euro a ogni rinnovo. Per chi è già in possesso di una strumentazione idonea a rilevare i dati necessari per il servizio, il costo di installazione è azzerato.

26,5 MILIONI DI INCENTIVI - 'MoVe-In' è solo una parte dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale. Sono stati stanziati per il periodo 2019-2020, 26,5 milioni di euro: 8,5 milioni di euro (di cui circa 1,7 già impegnati sul bando vigente) sono destinati alle imprese e 18 milioni sono destinati ai cittadini.

Nuove risorse saranno stanziare anche per il 2020.

Non saranno più legati alle tecnologie motoristiche, ma ai limiti di inquinamento. I motori con le performance più elevate potranno ottenere fino a 8.000 euro, a cui si aggiungeranno risorse provenienti da provvedimenti statali.

Per accedere al contributo, è sempre necessaria la contestuale radiazione per demolizione di un autoveicolo inquinante e la presenza, sul contratto d'acquisto del nuovo autoveicolo, di uno sconto di almeno 12 per cento sul prezzo di listino.